



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

(14 novembre 2007)

CRITERI PER UNA VALUTAZIONE OMOGENEA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO FORMULATI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2004 N. 270

PREMESSA

Il Consiglio Universitario Nazionale sarà chiamato ad esaminare nei prossimi mesi tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio che gli Atenei italiani riterranno di istituire sulla base del *D.M. 270/04*. Si tratta di un compito di grande importanza e grande responsabilità che offre al tempo stesso un'occasione unica per comprendere, da un osservatorio privilegiato, come gli Atenei intendono applicare il *D.M. 270/04*, i *DD.MM. 16 marzo 2007* sulle Classi ad esso collegati, e i successivi *D.M. 26 luglio 2007, n. 386* e *D.M. 31 ottobre 2007, n. 544*, per correggere le criticità individuate nell'applicazione del *D.M. 509/99*.

Nel rispetto dell'autonomia, che la legge riconosce agli Atenei, il CUN ritiene di non doversi limitare alla mera verifica del rispetto formale dei limiti numerici stabiliti dalle norme, ma di dover entrare nel merito degli ordinamenti proposti, esaminandoli sotto il profilo della qualità più che della quantità e valutando sia la coerenza interna di ciascuno di essi sia quella del loro inquadramento complessivo nel Sistema Universitario. Si ribadisce perciò che non si intende svolgere una funzione di mero controllo formale, ma piuttosto costituire un punto di riferimento per aiutare gli Atenei a migliorare e rendere più trasparente la propria offerta formativa, fornendo circostanziati suggerimenti alla luce di una visione complessiva più generale. Tale azione verrà esercitata nel rispetto della normativa vigente. A questo proposito si deve osservare che il *D.M. 26 luglio 2007, n. 386* "*Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale*", conferma tale impostazione, demandando esplicitamente al CUN il compito di esprimere pareri di merito su diversi aspetti degli ordinamenti. Più in generale al CUN è demandato il compito di entrare nel merito in tutti i casi in cui all'Ateneo viene richiesto di motivare una propria scelta. Sempre rimanendo in tale ottica si osserva che anche il *D.M. 31 ottobre 2007, n. 544* "*Definizione dei requisiti dei corsi di laurea* ", ampliando la quantità di informazioni che gli Atenei devono inserire nella sezione RAD della banca dati dell'offerta formativa Off.F, estende gli elementi conoscitivi sulla base dei quali il parere del CUN viene formulato.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento, che detta i criteri secondo i quali il CUN si propone di formulare i propri pareri, è predisposto in accordo e nel rispetto della normativa vigente, della quale gli atti principali sono elencati qui di seguito.

Legge 19 novembre 1990, n. 341

Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007)

Disciplina delle classi dei corsi di laurea.

Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007)
Disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale.

Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386

Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

È opportuno ricordare che le università devono provvedere ad adeguare il proprio *Regolamento didattico di ateneo* sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del *D.M. 22 ottobre 2004, n. 270*, dai *DD.MM. 16 marzo 2007*, relativi alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dall'art. 8 del *D.M. 31 ottobre 2007, n. 544*.

Poiché gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono allegati al *Regolamento didattico di ateneo*, del quale costituiscono parte integrante, è indispensabile che gli Atenei provvedano a tali adeguamenti prima di inserire ordinamenti *D.M. 270/04* in banca dati e comunque entro e non oltre la data del 31 gennaio 2008.

Tale scadenza è tassativa, dato che l'esame degli ordinamenti non può prescindere dal *Regolamento didattico di Ateneo* che, sulla base dell'art 11, comma 1 della *Legge 19 novembre 1990, n. 34*, è approvato dal Ministro sentito il CUN.

ESAME DEGLI ORDINAMENTI

Condizione essenziale per consentire al CUN una seria valutazione di un ordinamento è che esso risulti chiaro nella descrizione degli obiettivi formativi e che la scelta dei CFU attribuiti agli ambiti sia coerente con tali obiettivi, renda riconoscibile il percorso formativo proposto e non lasci eccessivi margini di indeterminazione. Alla luce di quanto premesso i Comitati d'area del CUN, nell'esaminare gli ordinamenti loro sottoposti, terranno in particolare considerazione gli aspetti illustrati di seguito.

Denominazione dei corsi di studio

La denominazione del corso di studio deve essere chiara e comprensibile allo studente, anche per favorire la riconoscibilità del titolo e la mobilità. La denominazione del corso di studio non deve essere fuorviante o ingannevole e non deve pertanto richiamarsi a parole chiave di classi diverse rispetto a quella nella quale il corso di studio è istituito. Allo scopo di favorire la scelta di nomi di corsi largamente diffusi sul territorio nazionale sarà reso disponibile in banca l'elenco delle denominazioni dei corsi più frequentemente istituiti sulla base del *D.M. 509/99*, con l'indicazione della relativa frequenza.

Adempimenti previsti

Sarà necessario verificare se sono stati rispettati tutti gli adempimenti di legge richiesti agli Atenei, prendere atto delle date nelle quali tali adempimenti sono stati deliberati e valutare le motivazioni e/o le sintetiche relazioni, ove previste. In particolare sono previste le seguenti informazioni:

- facoltà o struttura didattica proponente e data della relativa delibera;
- data della delibera del Senato accademico;
- data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale;
- le motivazioni che stanno alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento di corsi già inseriti, ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione;
- una breve sintesi del parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento, per le proposte di nuova istituzione;

- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione d'Ateneo. In particolare, il Nucleo si pronuncia, in questa fase, sulla corretta progettazione di tali proposte, sulla adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall'Ateneo al riguardo, nonché sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa di cui al *D.M. n. 3 luglio 2007, n. 362* (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009).

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi (D.M. 16.03.2007 sulle Classi, Art. 3, comma 7)

Gli obiettivi formativi di un determinato corso di studio si compongono di:

- a) *obiettivi formativi qualificanti*
- b) *obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi*

Gli *obiettivi formativi qualificanti*, contenuti nei Decreti Ministeriali, sono automaticamente riportati nell'ordinamento.

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi sono formulati dagli Atenei:

- descrivendo il corso di studio, il percorso formativo e gli effettivi *obiettivi formativi specifici*, evitando tassativamente di riprodurre o parafrasare gli *obiettivi formativi qualificanti* presenti nelle declaratorie delle classi allegate ai decreti;
- indicando i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (descrittori di Dublino). Ci si attende una puntuale descrizione delle modalità e degli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti e verificati (Allegato A);
- indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT. Ci si attende che dei quattro livelli di classificazione ISTAT venga selezionato quello che meglio è in grado di rispondere alla specifica figura professionale che il corso si propone di formare.

Conoscenze richieste per l'accesso (D.M. 270/04, art 6, commi 1, 2, Legge 19.11.1990, n. 341, art. 11)

Le conoscenze richieste per l'accesso saranno formulate in termini generali e dovranno definire le competenze e il relativo grado di approfondimento che lo studente deve possedere per potersi inserire e progredire con successo nel corso di studio.

Coerenza interna del corso

Il Corso di studio dovrà presentare coerenza tra tutti i suoi diversi elementi costitutivi:

- denominazione;
- obiettivi formativi qualificanti;
- obiettivi formativi specifici e attività formative;
- attività formative indispensabili;
- sbocchi occupazionali e professionali.

Da parte del CUN potranno venire richieste modifiche che rendano più leggibile e coerente il corso di studio. Peraltro la richiesta di inserire specifici SSD sarà formulata soltanto nei casi in cui la loro assenza sia palesemente incoerente con gli obiettivi formativi.

Istituzione di più corsi della medesima classe (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 1, comma 2)

D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1.

Le ragioni che inducono a istituire più corsi di laurea nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi. Su questo punto è richiesto il parere del CUN.

Istituzione di Corsi Interclasse (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 1, comma 3)

D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1

Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono risultare chiare e convincenti dalle declaratorie. Nell'iter che porta alla istituzione dei corsi di laurea, è richiesto al CUN un parere nel merito di ciascuna proposta, che analizzi anche le motivazioni addotte a sostegno della richiesta.

Attribuzione dei crediti alle attività formative (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 3, comma 2)

D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1.

Sarà garantita la possibilità di formulare gli ordinamenti nella modalità “a intervalli di CFU” per tutte le attività formative previste, comprese quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 10, comma 5, del *D.M. 270/04*. Gli intervalli devono essere di ampiezza non eccessiva e coerente con gli obiettivi formativi. Non sono ammessi intervalli ma valori precisi e interi nei regolamenti didattici di corso di studio e per ciascun curriculum.

Le attività di tipo b), non essendovi più limitazioni al riguardo nei prospetti allegati alle classi, ricomprendono quelle che precedentemente erano state collegate agli “*ambiti di sede*”; questi ultimi pertanto non hanno più motivo di essere previsti.

La possibilità di formulare gli ordinamenti nella modalità “a intervalli di CFU” per tutte le attività formative previste, comprese quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 10, comma 5, del *D.M. 270/04* è di fondamentale importanza ed è dettata da una triplice esigenza:

- a) possibilità di apportare modifiche non sostanziali ad un corso di laurea, senza necessità di una nuova approvazione del relativo ordinamento;
- b) possibilità di attivare più curricula nell’ambito di uno stesso ordinamento;
- c) possibilità di agevolare il riconoscimento delle attività svolte presso altra sede, sia nel caso di trasferimento da una sede ad un'altra sia nell’ambito di programmi di mobilità di scambio.

Per la leggibilità e la trasparenza dell’ordinamento sarebbe opportuno che l’ampiezza di ciascun intervallo di crediti non fosse così ampia da rendere poco comprensibile e di difficile valutazione il significato culturale del percorso formativo e la figura professionale che ne deriva.

Per contro le esigenze sopra esposte, ed in particolare quella di strutturare un corso di studio in curricula, possono comportare, in sede di attivazione dell’Offerta Formativa, la necessità di attribuire CFU ad un determinato ambito e non attribuirne alcuno ad un altro e viceversa. Si tratta tipicamente del caso contemplato dall’Art. 6, comma 3 dei *DD.MM. 16 marzo 2007* sulle classi dei corsi di Laurea magistrale, ove si suggerisce l’attivazione di una pluralità di curricula per consentire maggiore mobilità.

È peraltro necessario che intervalli di crediti molto ampi siano adeguatamente motivati dagli Atenei.

Attività formative affini o integrative (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 3, comma 2)

D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1.

Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a SSD non previsti nel *D.M.* per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò deve essere data adeguata motivazione. Appare in particolare necessario verificare se sussista una reale esigenza culturale e formativa che induca gli Atenei a riproporre, tra le attività formative Affini o integrative, gli stessi SSD presenti tra quelle di Base e/o caratterizzante. Tale aspetto deve essere valutato anche in relazione alla struttura della classe e all’articolazione e molteplicità delle figure professionali che ne possono derivare.

La banca dati RAD consente di organizzare le attività formative affini o integrative raggruppando uno o più SSD, ai quali vengono assegnati intervalli di CFU. Ricorrendo a tale opzione si evita che le attività formative affini o integrative vengano a costituire una lunga e poco comprensibile elencazione di settori SSD, ai quali è assegnato un indistinto intervallo di CFU. Viceversa gli ordinamenti formulati raggruppando i SSD in maniera opportuna appaiono di per sé molto più leggibili, e rendono molto più agevole illustrarne il significato. Per quanto esposto la formulazione degli ordinamenti ricorrendo a tale opzione appare di gran lunga preferibile.

Attività formative a scelta dello studente (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 3, comma 5)

D.M. 26 luglio 2007, punto 3 lettera (n)

Non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare di quanto stabilito dall’articolo 10, quinto comma, lettera a) del *D.M. n. 270/04*, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano da loro scelte autonomamente. La successiva precisazione “purché coerenti con il progetto formativo” non può infatti comportare il diniego di autonomia nella scelta, come avverrebbe prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute; la coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e

andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

I CFU minimi a scelta dello studente sono fissati dai *D.M.* nella misura di 12 CFU e 8 CFU per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale rispettivamente.

Spesso gli ordinamenti attuali prevedono un numero di CFU a scelta dello studente considerevolmente maggiore rispetto a quello minimo previsto dalla norma, rendendo così difficile al CUN la formulazione del parere. Si è peraltro potuto constatare che nella maggioranza dei casi tali CFU non corrispondono a scelte libere degli studenti, ma mascherano scelte vincolate tra opzioni alternative. Pertanto si suggerisce di considerare ammissibili incrementi massimi non superiori al 50% dei minimi previsti dalla norma per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Incrementi superiori vanno adeguatamente motivati.

Attività formative relative alla preparazione della prova finale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Art. 10, comma 5)

D.M. 26 luglio 2007, punto 3 lettera (i)

Alla prova finale della laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità. Ad essa va attribuito un numero di CFU misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per la laurea magistrale i CFU da attribuire dovrebbero essere notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea.

Per quanto riguarda la prova finale il CUN valuterà la coerenza tra i crediti ad essa attribuiti e gli obiettivi formativi del corso di studio.

Attività formative di tirocinio (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Art. 10, comma 5)

La presenza di curricula molto differenziati tra loro all'interno di uno stesso corso di studio, con carattere rispettivamente professionalizzante o non professionalizzante, comporta la necessità di attribuire alle attività di tirocinio intervalli di crediti oscillanti tra zero e un massimo molto elevato.

Si sottolinea l'importanza che la presenza di curricula molto differenziati tra loro sia chiaramente illustrata e le scelte conseguenti siano adeguatamente motivate.

Massimo numero di crediti riconoscibili (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 4 comma 3)

Sebbene il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse sia stato limitato dalla norma a 60 CFU per tutti i corsi di laurea e a 40 CFU per tutti quelli di Laurea Magistrale, sarebbe opportuno che gli Atenei valutassero l'opportunità di stabilire nell'ordinamento didattico dei propri corsi di studio limiti inferiori, differenziati in base alle classi. Si suggerisce di monitorare tale aspetto, classe per classe, in maniera comparativa.

GIUDIZIO DA ESPRIMERE SUGLI ORDINAMENTI

In sede di valutazione/approvazione al CUN sono date le tre opzioni seguenti, selezionabili mediante i rispettivi “*bottoni*”:

1. ***da approvare:***
significa che non vi sono richieste di modifica;
2. ***da adeguare:***
significa che il CUN formula specifiche e motivate richieste di modifica che, se introdotte dall’Ateneo, rendono automaticamente approvato l’ordinamento, che deve comunque tornare al CUN per una verifica;
3. ***da riformulare:***
significa che il CUN rileva gravi profili di non conformità e formula di conseguenza rilievi tali da richiedere una profonda riformulazione dell’ordinamento prima che esso possa essere riesaminato alla stregua di una nuova proposta.

La richiesta di riformulazione da parte dei Comitati d’Area deve essere supportata da un parere molto ben motivato, dato che essa comporta di fatto il rinvio di un anno della attivazione del corso. È perciò necessario che la proposta di parere derivi da un’analisi molto attenta e circostanziata dell’ordinamento in esame, in modo da offrire alla Commissione Didattica prima e all’Aula poi tutti gli elementi necessari ad assumere responsabilmente la decisione di una eventuale parere negativo. La motivazione deve inoltre essere chiara e comprensibile all’Ateneo proponente.

Il Corso di studio esaminato dal CUN compare nel documento riassuntivo trasmesso all’Ateneo, in base all’opzione selezionata, sotto uno dei seguenti giudizi:

1. Il CUN relativamente ai seguenti ordinamenti esprime parere favorevole;
2. Il CUN relativamente ai seguenti ordinamenti esprime parere favorevole a condizione che siano adeguati alle osservazioni indicate
3. Il CUN relativamente ai seguenti ordinamenti esprime parere non favorevole; è necessaria una sostanziale riformulazione.

Pertanto i Comitati d’Area dovranno verificare la coerenza tra il giudizio da loro espresso e l’opzione prescelta tenendo anche presente le conseguenze che tale scelta comporta.

I Comitati d’Area sono inoltre invitati di esprimere i propri giudizi in maniera esaustiva ma sintetica.

TEMPISTICA IN PRIMA APPLICAZIONE E NEGLI ANNI ACCADEMICI SUCCESSIVI
(D.M. 31 ottobre 2007, n. 544)

La Banca dati dell'offerta formativa Off.F è articolata nelle seguenti sezioni

- **RAD** (Regolamento didattico di Ateneo)
- **Pre-Off.f** (Visibile anche ai nuclei di valutazione)
- **Off.F pubblica** (Offerta formativa pubblica)

Inserimento/modifica ordinamenti nella sezione RAD della Banca Dati dell'offerta formativa

Il MIUR stabilisce le date entro le quali vanno inseriti nella Banca Dati RAD gli ordinamenti attraverso:

- a) trasformazione di corsi di studio già istituiti secondo il *D.M. 509/99* in corsi *D.M. 270/04*;
- b) corsi di studio di nuova istituzione secondo il *D.M. 270/04*;
- c) modifica di corsi di cui alle lettere a) e b);
- d) modifica di corsi di studio già istituiti secondo il *D.M. 509/99* fino al 2009/10.

Esame ordinamenti

Successivamente alla data di chiusura della banca dati dell'offerta formativa, sezione RAD, il CUN esamina gli ordinamenti entro i termini stabiliti dal MIUR.

Inserimento dell'offerta formativa in Banca Dati Off-F

Gli Atenei inseriscono nella Banca Dati Off.F i corsi di studio, i cui ordinamenti sono stati **approvati** o per i quali è stato **richiesto l'adeguamento**, e che siano in regola con i requisiti stabiliti dal *D.M. 31 ottobre 2007, n. 544*).

Gli ordinamenti dei quali il CUN ha richiesto la **reformulazione** e quelli **inseriti tardivamente** in banca dati rispetto alla data di chiusura RAD non possono essere istituiti per l'anno accademico successivo. Sono perciò esaminati dal CUN a tempo debito e senza necessità di urgenza.

Scadenze

Per l'inserimento degli ordinamenti nella Sezione RAD della Banca Dati dell'Offerta Formativa (Off-F)

- 31 gennaio 2008

Per l'esame degli ordinamenti da parte del CUN

- 30 aprile 2008 fino al 2010/11
- 15 marzo 2008 dal 2011/12

Per l'inserimento dei dati dell'offerta formativa in Banca Dati Off-F

- 15 maggio 2008 fino al 2010/11
- 15 aprile 2008 dal 2011/12

DESCRITTORI DEL TITOLO DI STUDIO

La costituzione dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore (*EHEA, European Higher Education Area*) nell'ambito del "processo di Bologna" comporta la definizione dell'ordinamento didattico in termini di apprendimento dello studente, anziché in termini di insegnamento dei docenti. I descrittori hanno tale funzione ed il seguente significato:

- i descrittori dei titoli di studio sono enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto il titolo di studio;
- il conferimento di un titolo di studio certifica che sono stati conseguiti i risultati di apprendimento attesi (*learning outcomes*) indicati nei descrittori; pertanto la descrizione dell'ordinamento deve indicare le modalità con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti e verificati;
- i "descrittori di Dublino" costituiscono un insieme organico di cinque descrittori, tra loro correlati e differenziati per ciclo di formazione.

Descrittori per il primo ciclo - I titoli finali di primo ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità sotto descritte.

- *Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)*
I laureati devono conseguire conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e devono essere ad un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, includa anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi.
- *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)*
I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e devono possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.
- *Autonomia di giudizio (making judgements)*
I laureati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi.
- *Abilità comunicative (communication skills)*
I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.
- *Capacità di apprendimento (learning skills)*
I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

Descrittori per il secondo ciclo - I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità sotto descritte.

- *Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)*
I laureati devono aver dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca.
- *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)*
I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio.
- *Autonomia di giudizio (making judgements)*
I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.
- *Abilità comunicative (communication skills)*
I laureati devono essere saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti.
- *Capacità di apprendimento (learning skills)*
I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.